

4° Per ogni copia di Decreto Reale o Ministeriale, o di Regie Patenti, non compresa la copia degli stemmi e la tassa di bollo, L. 25.

Per ogni attestazione derivata dagli atti o registri della Consulta, L. 25.

Per ogni autenticazione di alberi genealogici, anteriore al 1700, L. 50 ; posteriore, L. 30.

5° Per ogni facciata di copia di documenti esistenti nell'archivio della Consulta, compresa la autenticazione, L. 3.

Per ogni facciata di copia di documenti presentati alla Consulta e poi ritirati, compresa la autenticazione, anteriore al 1600, L. 5 ; posteriore L. 4.

Per la sola autenticazione e per ogni documento L. 5.

6° Per gli stemmi di Comuni, di Provincie ed Enti morali e per le concessioni del titolo di città, i diritti saranno :

Per ogni Decreto Reale seguito da Regie Lettere Patenti, e da iscrizioni nei registri araldici, non compresa la miniatura degli stemmi, L. 100.

Per ogni Decreto Ministeriale, seguito da iscrizioni in detti registri, non compresa la miniatura degli stemmi, L. 30.

I depositi per domande individuali, per concessioni, conferma, rinnovazioni o riconoscimenti vanno elevati a L. 100.

Per i Comuni, le Provincie e gli Enti morali, sarà di L. 10.

Nei casi di provvedimenti negativi o di ritiro della domanda, il deposito stesso non verrà restituito.

Visto d'ordine di S. M. :

Il Ministro dell'Interno

GIOLITTI.

Regio Decreto 3 luglio 1921, n. 972, per l'approvazione dell'elenco delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 luglio, n. 178).

Veduto il regolamento per le iscrizioni d'ufficio nei registri della Consulta Araldica, approvato con Regio Decreto 15 giugno 1889 ;